

Comune di Borgo Chiese



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA A POSTO FISSE COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ITINERANTE

Approvato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 01.03.2023

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA A POSTO FISSO E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ITINERANTE

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi della L.P. n. 17, del 30 luglio 2010, del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 23.04.2013, n. 6-108/leg. e ss.mm.ii., degli indirizzi provinciali di cui alla delibera della giunta provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013, disciplina il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, oltre a rinviare alle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti, salvo espressa deroga.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Nel prosieguo del presente Regolamento si intendono:
 - a) per legge: “Legge provinciale di data 30 luglio 2010 n. 17, avente ad oggetto la disciplina dell’attività commerciale”;
 - b) per regolamento di esecuzione: “Regolamento di esecuzione della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 approvato con Decreto del Presidente della Provincia del 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg e ss.mm.ii.;
 - c) per indirizzi provinciali: deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881 dd. 6 settembre 2013 ss.mm.ii.;
 - d) per “documento unitario” il “Documento unitario della Conferenza Unificata Regioni, Province Autonome di data 05.07.2012”;
 - e) per SCIA: “segnalazione certificata di inizio attività”;
 - f) per commercio su aree pubbliche: la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte;
 - g) per aree pubbliche: le strade o le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - h) per posteggio: la parte di area pubblica, o di area privata di cui il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore per l’esercizio dell’attività;
 - i) per mercato: l’area pubblica o l’area privata della quale il Comune ha la disponibilità, attrezzata o meno, composta da due o più posteggi dati in concessione e destinata all’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche;
 - j) per mercati periodici: i mercati che si svolgono nei giorni stabiliti secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche limitatamente a periodi stagionali, e sulle aree a ciò destinate, dotati di almeno due posteggi per l’attività di commercio su aree pubbliche;
 - k) per mercati saltuari: i mercati che si svolgono di norma con cadenza annuale o, in ogni caso, con scadenza superiore a quella mensile, in occasione di festività locali o per motivi di tradizione;
 - l) per mercati di servizio: i mercati periodici istituiti per corrispondere ad esigenze di servizio della popolazione residente e fluttuante non soddisfatte dalla locale rete commerciale in sede fissa, per assicurare ai consumatori maggiori possibilità o alternative di acquisto, ovvero per promuovere la

valorizzazione o la rivitalizzazione dei centri storici o di località a vocazione turistica, nonché per favorire la riqualificazione di particolari ambiti urbani;

- m) per mercati specializzati: i mercati periodici riservati alla vendita di specifiche categorie di prodotti e finalizzati alla promozione e alla vendita di particolari prodotti artigianali o agroalimentari locali e comunque alla vendita di beni la cui trattazione comporti un elevato grado di specializzazione;
 - n) per posteggi isolati: i posteggi utilizzati con frequenza periodica assegnati in un'area dove sia autorizzato ad esercitare un solo operatore alla volta;
 - o) per itinerante: il commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o altro simile contenitore di merce, appoggiato al suolo;
 - p) per spuntista: operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica che aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore titolare di concessione o vacante;
 - q) per presenza in un mercato: la presenza dello spuntista, o dei soggetti ammessi alla vendita in sostituzione del medesimo, alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi vacanti o resisi liberi per assenza del titolare della concessione di posteggio nel giorno di svolgimento del mercato ed entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite; non si considera "presenza" quella dell'operatore spuntista, o dei soggetti ammessi alla vendita in sostituzione del medesimo, che si presentino alle operazioni di assegnazione privi delle merci e delle attrezzature di vendita;
 - r) per spunta: l'operazione con la quale all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede all'assegnazione per quella giornata dei posteggi temporaneamente non occupati o non ancora assegnati;
 - s) per subingresso: il trasferimento della proprietà o della gestione di una attività di commercio su area pubblica in forza di un valido contratto di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda commerciale o di ramo d'azienda;
 - t) per reintestazione: la particolare ipotesi di subingresso che si verifica quando l'azienda o il ramo di azienda rientra nella disponibilità del proprietario o del concedente, a cui consegue l'aggiornamento dei titoli di concessione;
 - u) per dante causa: soggetto che, nel caso di subentro, per primo ha avuto in titolarità l'azienda.
2. Ogni volta che nel testo viene fatto rimando ad un articolo senza ulteriori specifiche, si intende riferirsi ad un articolo del presente regolamento.
 3. Ogni volta che si fa riferimento ad un comma senza ulteriori specificazioni, il riferimento si intende al comma dello stesso articolo.
 - 4.

ART. 3 – ISTITUZIONE DEL MERCATO E COMMERCIO ITINERANTE

1. L'amministrazione comunale determina i criteri, le modalità ed i limiti per l'istituzione del mercato e lo svolgimento su area pubblica dell'attività di commercio mediante posteggio in conformità con la legge e gli indirizzi provinciali di cui alla delibera della giunta provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013.
2. Il mercato può essere periodico, saltuario, temporaneo, tipico e di servizio.
3. Nel comune di Borgo Chiese sono stati istituiti i mercati e posteggi isolati come specificatamente indicati negli allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5. Per ciascuno dei mercati e posteggi isolati istituiti sul territorio del Comune, sono riportati negli allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5 al presente Regolamento la classificazione, la frequenza, le giornate di svolgimento, l'ubicazione, l'area mercatale, il numero e la tipologia dei posteggi ammessi.

4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può altresì essere svolto su qualsiasi area non vietata dall'amministrazione comunale, purché in forma itinerante.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DEL MERCATO E TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE

1. I mercati sono distinti in periodici e saltuari. I primi possono essere di servizio o specializzati.
2. Nel mercato potranno essere presenti le seguenti tipologie merceologiche:
 - a) generi alimentari (quali a titolo esemplificativo formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, pesce, dolci, rosticceria);
 - b) generi non alimentari;
 - c) altre categorie di operatori ammesse quali ad esempio le associazioni, regolarmente registrate, senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e solidarietà sociale e gli artigiani iscritti all'albo che vendono esclusivamente i propri prodotti.
3. È comunque fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di determinare le tipologie merceologiche dei posteggi al fine di garantire un miglior servizio ai consumatori con un'offerta completa, equilibrata e diversificata così come previsto dal punto 3.3 degli indirizzi provinciali.

ART. 5 – AMMISSIONE AI MERCATI E AI POSTEGGI ISOLATI

1. Ai mercati saltuari e periodici sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazione/SCIA e concessioni di posteggio così come previsto dall'art. 15 della legge e dall'art. 14 del relativo regolamento di esecuzione.
2. Ai posteggi isolati sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazioni/SCIA e concessioni di posteggio, rilasciate ai sensi dell'art. 15 della legge e dell'art. 14 del relativo regolamento di esecuzione.
3. La suddetta autorizzazione/SCIA e la concessione dovranno essere valide per la tipologia merceologica assegnata.
4. Secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 4, del regolamento di esecuzione, la SCIA e la concessione del posteggio devono essere esibite ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza. La mancata esibizione della SCIA e della concessione del posteggio comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per violazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale anche l'allontanamento dal mercato o dal posteggio isolato.

ART. 6 – SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA VENDITA

1. In caso di assenza del titolare della SCIA, per le imprese familiari e per le società di capitali, l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è consentito ai collaboratori familiari, ai dipendenti, al lavoratore interinale, al collaboratore coordinato e continuativo e a tutte quelle forme disciplinate dalla legislazione sul lavoro.
2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività.
3. I soggetti diversi dall'operatore titolare della SCIA per l'esercizio del commercio su area pubblica devono provare il loro stato con l'esibizione agli organi di vigilanza di documentazione comprovante la tipologia di rapporto con l'impresa.

ART. 7 – REQUISITI IGIENICO-SANITARI E NORME DI SICUREZZA

1. Gli operatori del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed i produttori agricoli che effettuano vendita di prodotti alimentari devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sanità.
2. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita per i quali non sia possibile l'uso di apparecchiature elettriche, nel rispetto delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con la presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi emanate dalle competenti autorità.
3. Agli allegati 6 e 7 sono indicati i posteggi di servizio, localizzati per motivi di sicurezza in aree idonee ad essere occupate anche dagli operatori che sono autorizzati ad utilizzare apparecchi alimentati a gas combustibile GPL ai sensi del precedente comma. Nel caso di presenza di operatori inseriti nella graduatoria di spunta che utilizzino apparecchi alimentati a gas combustibile GPL, è permesso il loro posizionamento unicamente in uno dei posteggi specifici indicati. Se tali posteggi risultano già occupati, all'operatore non sarà consentita la partecipazione al mercato, tuttavia verrà riconosciuta la presenza come stabilito dall'art. 11 comma 2.

ART. 8 – LA CONCESSIONE

1. Nella concessione vengono individuati i seguenti elementi:
 - a) il titolare;
 - b) la tipologia merceologica di posteggio, compreso il settore di appartenenza nonché l'eventuale svolgimento dell'attività di somministrazione, come previsto dal punto 3.3 degli indirizzi provinciali;
 - c) l'indicazione dell'ubicazione del posteggio assegnato, compresa la numerazione e la dimensione lineare dell'area assegnata ivi compresa la superficie in mq.;
 - d) la durata della concessione;
 - e) eventuali prescrizioni derivanti dall'occupazione dell'area;
 - f) i richiami al pagamento del canone mercatale, tassa rifiuti ecc.

ART. 9 – DURATA DELLE CONCESSIONI E RINNOVO

1. Le concessioni relative al commercio al dettaglio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 76 comma 1bis della L.P. 17/2010, scadranno al 31.12.2032.

ART. 10 – CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi sono assegnati stabilmente, conformemente a quanto stabilito dalla sezione III della legge, dal capo IV del regolamento di esecuzione e dal punto 4 degli indirizzi provinciali.
2. La SCIA per l'esercizio di commercio su aree pubbliche mediante posteggio è presentata contestualmente alla domanda di concessione del relativo posteggio con riferimento ai settori merceologici ed alle tipologie di posteggio stabiliti ai sensi dell'articolo 4. In attesa o in subordine all'assegnazione della concessione di posteggio, il soggetto può partecipare alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi, per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, con le modalità e le condizioni stabilite con il successivo art. 11.

ART. 11 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI

1. Alla graduatoria "di spunta" sono ammessi gli operatori già abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge provinciale che abbiano presentato la SCIA e la domanda di concessione di posteggio relativa al mercato, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del presente regolamento, entro il terzo giorno lavorativo antecedente lo svolgimento del mercato.
2. La graduatoria è ottenuta attribuendo un punteggio per ciascuna presenza pari 0.1 punti.
3. L'operatore che non dovesse presentarsi entro l'ora di inizio della spunta non vi partecipa e non ottiene alcun punteggio di presenza; in caso di rifiuto del posteggio offerto durante l'operazione di spunta, così come la mancanza del possesso di adeguata merce e attrezzatura nonché di personale addetto alle operazioni di vendita, all'operatore non verrà assegnato alcun punteggio.
4. Per presenza s'intende l'effettiva partecipazione dell'operatore entro l'orario stabilito, munito di idonea attrezzatura di vendita e delle relative merci, alla procedura di assegnazione dei posteggi, comunemente denominata "spunta", effettuata dagli organi comunale di vigilanza preposti a tale compito.
5. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4 della legge provinciale, i posteggi di mercato temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che detengono il più alto numero di presenze nel mercato prescindendo dalla merceologia trattata.
6. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4 della legge provinciale e dall'articolo 4, comma 5 del relativo regolamento di esecuzione, i titoli di priorità acquisiti nella graduatoria di "spunta" rimangono sempre collegati all'autorizzazione o SCIA in base alla quale sono stati originariamente acquisiti.
7. La graduatoria degli spuntisti, ad esclusione di quella relativa ai mercati saltuari, è aggiornata ogni 4 mesi.
8. In relazione alla graduatoria cui al presente articolo, relativa ai mercati periodici, la mancata partecipazione alle operazioni di spunta per un periodo superiore all'anno solare, comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito. Per l'eventuale partecipazione alle successive operazioni di "spunta" l'operatore presenta una nuova istanza ai sensi dell'art. 15, comma 2, del presente regolamento.
9. Nel caso di mercati saltuari la mancata partecipazione per l'edizione annuale comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito di cui al punto 2, fatte salve le cause non imputabili allo spuntista regolarmente documentate.

10. Qualora si verificassero situazioni contingibili in relazione all'utilizzo dell'area data in concessione, i posti resisi disponibili per assenza dei titolari verranno temporaneamente assegnati in via prioritaria ai concessionari cui fosse reso inaccessibile il posteggio. Al di fuori della precedente ipotesi non è possibile effettuare lo spostamento degli operatori in possesso della concessione. È invece possibile effettuare lo spostamento per la sola giornata di svolgimento del mercato di servizio, nel caso, successivamente all'assegnazione temporanea dei posteggi, vi siano assenze tali da pregiudicare la continuità dell'area mercatale. (al fine di facilitare le operazioni di ricompattazione è possibile prevedere che la stessa venga fatta per via/piazza, per zona o comunque a discrezione dell'Amministrazione comunale).
11. I posteggi che si rendessero disponibili per revoca o rinuncia, vengono assegnati ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria formata ai sensi del presente articolo. L'assegnazione è disposta seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico e delle tipologie merceologiche stabilite ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 13, i posteggi resi disponibili a seguito di revoca o rinuncia sono assegnati per una durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.
12. Se il posteggio da assegnare non è accettato dallo spuntista questi retrocede automaticamente all'ultimo posto in graduatoria, con la conseguente perdita del punteggio acquisito.
13. L'assegnazione temporanea dei posteggi, nei casi di assenza o impedimento dei titolari, è disposta da funzionari comunali e/o agenti di polizia municipale, all'uopo incaricati, nel rispetto della graduatoria così come disciplinata dal presente articolo.
14. Qualora il proprietario di un'area metta gratuitamente a disposizione del comune, per il periodo di durata della concessione di posteggio prevista dalla legge, un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 14 comma 1, lettera a) della L.P. n. 17/2010, essa può essere inserita tra le aree destinate allo svolgimento dei mercati periodici e l'assegnazione dei posteggi avverrà secondo le norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla legge e dal regolamento e nel rispetto degli indirizzi provinciali. Nella localizzazione di tale area devono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici nonché le limitazioni ed i divieti posti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera e) della legge provinciale a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale o per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Quanto previsto dal presente comma può valere anche quale possibilità alternativa allo spostamento totale o parziale dei mercati esistenti.

ART. 12 – SCAMBIO DI POSIZIONE NEL MERCATO

1. Lo scambio consensuale dei posteggi fra operatori all'interno dello stesso mercato è espressamente autorizzato dal Comune mediante modifica della concessione.
2. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati presentano contestualmente domanda contenente espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.
3. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine al pagamento del canone mercatale, di interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione alla occupazione di suolo pubblico. Lo scambio di posteggio non determina la modifica della scadenza del titolo concessorio, ma soltanto la diversa ubicazione all'interno del mercato.
4. Nell'ipotesi di attività condotta per trasferimento in gestione di azienda, la richiesta di scambio di posteggio è consentita al gestore solo se la domanda riporta anche il consenso formale del proprietario dell'azienda.

ART. 13 – GRADUATORIA DELLE PRESENZE NEI MERCATI PERIODICI

1. La Polizia Locale raccoglie le presenze degli operatori titolari di posteggio e assegna i posteggi liberi agli operatori che si presentano per effettuare la spunta.
2. La graduatoria delle presenze è elaborata ogni quadrimestre per i mercati periodici sulla base dei dati trasmessi dagli agenti di Polizia Locale.

ART. 14 – SOSPENSIONE/REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e la sospensione/revoca della concessione del posteggio, compresi quelli inseriti nei mercati periodici stagionali e che implica la perdita di tutti i diritti acquisiti, è disposta ai sensi degli articoli 15 e 18 del Regolamento d'esecuzione.
2. La giustificazione dell'assenza dei concessionari nei mercati saltuari così come quella degli iscritti nella graduatoria di spunta degli stessi, di cui all'articolo 11, comma 9 del presente Regolamento, deve pervenire agli uffici comunali di competenza entro i trenta giorni successivi alla data di svolgimento del mercato medesimo.
3. La comunicazione giustificativa dell'assenza presentata in ritardo è valutata dall'Amministrazione solo se l'operatore dimostra di non avere ottemperato nei termini per causa a lui non imputabile.
4. Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Regolamento di esecuzione, i concessionari di posteggio nei mercati saltuari hanno facoltà di comunicare la propria assenza entro il 15esimo giorno antecedente la data di svolgimento del mercato medesimo.
5. L'assenza dell'operatore titolare di concessione di posteggio non libera dal pagamento del canone mercatale e di altri eventuali oneri per l'edizione del mercato al quale non si partecipa.
6. I posteggi revocati in base all'articolo 18 del Regolamento di esecuzione vengono assegnati secondo quanto stabilito dal precedente articolo 11, comma 11.

ART. 15 – IL SUBINGRESSO

1. Il subingresso nella concessione del posteggio di mercato è disciplinato dalle disposizioni previste dal regolamento di esecuzione ed è subordinato al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza eventualmente stabilite per il posteggio.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del regolamento di esecuzione, il subingresso nella gestione o nella proprietà dell'azienda per il commercio su aree pubbliche, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. A tal fine il soggetto che è subentrato nell'azienda, comunica l'avvenuto subingresso ai comuni dove il dante causa aveva acquisito i titoli di priorità allegando copia della SCIA per il subingresso oppure indicando il comune dove è stata presentata con gli estremi necessari per la sua acquisizione d'ufficio.
3. Le concessioni rilasciate in subingresso hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie e il contenuto e le prescrizioni ivi precisate sono integralmente riportate nella nuova concessione.
4. Entro 15 giorni dallo svolgimento del mercato è necessario presentare SCIA/concessione di subingresso al fine di partecipare al mercato saltuario; la presentazione della SCIA di subingresso/concessione di posteggio oltre il termine di cui sopra, non consentirà la partecipazione al mercato saltuario, che potrà avvenire dall'anno successivo. L'assenza effettuata al mercato saltuario e

riferita a quanto sopra indicato, verrà considerata giustificata ai fini dell'articolo 18, comma 1, del regolamento di esecuzione.

ART. 16 – COMUNICAZIONI DELLE MODIFICHE SOGGETTIVE

1. Le comunicazioni previste dall'art. 3 del regolamento di esecuzione devono essere presentate al comune entro il termine di 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
2. Per il mancato o ritardato invio delle comunicazioni di cui al comma che precede è prevista la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

ART. 17 – ORARI DI EFFETTUAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'orario di effettuazione dell'attività di vendita su aree pubbliche è consentito nelle stesse giornate e negli stessi orari di vendita stabiliti dalla legge provinciale per gli esercizi di vendita al dettaglio.
2. L'orario di effettuazione dell'attività di vendita di commercio su aree pubbliche esercitata a mezzo posteggio è determinata dal presente regolamento agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5.

ART. 18 – ACCESSO ED USCITA DAL MERCATO

1. L'ora di inizio dell'allestimento dei banchi, coincidente con l'orario di occupazione dell'area in concessione, l'ora di fine allestimento dei banchi, l'ora di inizio della vendita, l'ora in cui deve essere concluso lo sgombero dell'area e l'ora di inizio delle operazioni di "spunta" sono stabilite dal presente regolamento, come indicato negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5.
2. Gli operatori non possono lasciare i mercati prima dell'orario di chiusura, salvo casi di comprovata forza maggiore (a titolo esemplificativo si indicano intemperie che mettono in pericolo la staticità delle installazioni o arrechino danni alle merci, condizioni di salute personale, di familiari, ecc...). In questi casi l'uscita anticipata sarà preventivamente autorizzata dal personale preposto alla vigilanza sul mercato.
3. In caso di ricorrenze di particolare importanza o di eventi urgenti ed imprevedibili, gli orari di svolgimento dei singoli mercati possono essere modificati con provvedimento del Sindaco, da comunicarsi tempestivamente alle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

ART. 19 – LO SPOSTAMENTO DI SEDE E/O DATA DEI MERCATI

1. Lo spostamento di sede dei mercati o di parte di essi oppure la variazione della data di svolgimento può essere disposta con provvedimento motivato e nei seguenti casi:
 - a) prevalenti motivi di pubblico interesse;
 - b) causa di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico sanitari.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel provvedimento, si dovranno adeguatamente documentare e motivare le sopravvenute esigenze di pubblico interesse o causa di forza maggiore in relazione alle quali non risultano individuabili soluzioni alternative atte a evitare o mitigare le necessità di spostamento.

- Nei casi di lavori che interessano le aree mercatali, il Comune effettuerà un giusto contemperamento di tutti gli interessi coinvolti tenendo conto anche del minor impatto che tali scelte producono sullo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. L'ordinanza dovrà essere emessa con congruo anticipo e comunque almeno quindici giorni prima della data di svolgimento del mercato, salvo che non si tratti di spostamenti dovuti a motivi contingibili e urgenti non preventivabili.
 3. La riassegnazione dei posteggi in altra sede agli operatori già titolari di concessioni avviene con i seguenti titoli di priorità:
 - a) anzianità di presenza sul posteggio, sommata a quella dell'eventuale dante causa e, nel caso di parità, anzianità di iscrizione al registro delle imprese dell'attuale soggetto in possesso del titolo abilitativo commerciale. È fatta salva la facoltà da parte dei comuni di mantenere le graduatorie formate ai sensi delle previgenti disposizioni;
 - b) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione al tipo di attrezzatura di vendita utilizzata;
 - c) esigenze di allaccio alla rete elettrica, idrica e fognaria;
 - d) necessità di assicurare posizioni di sicurezza, con agevole accesso dei mezzi di soccorso, per i posteggi occupati da operatori che utilizzano attrezzature potenzialmente pericolose (bombole gas ecc.).
 4. Nell'impossibilità oggettiva di utilizzare i criteri di cui ai punti precedenti, in caso di modifiche all'area di mercato parziali o temporanee, limitatamente ai mercati saltuari, l'assegnazione dei posteggi è effettuata fra i titolari interessati dallo spostamento, con operazioni di sorteggio alla presenza delle associazioni di categoria più rappresentative a livello locale.
 5. Qualora la data di svolgimento di un mercato saltuario dovesse coincidere con quella di un altro mercato e conseguentemente l'area fosse già occupata, il mercato periodico verrà sospeso.
 6. Nel caso di trasferimento in via permanente del mercato, lo spostamento potrà essere disposto esclusivamente per i motivi e con le modalità previste dal presente articolo, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale.

ART. 20 – DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi, a prescindere dalla tipologia autorizzata, sono delimitati ed assegnati in conformità all'area indicata nella perimetrazione di cui agli allegati 7 e 8 del presente Regolamento.
2. L'area concessa a posteggio comprenderà di norma uno spazio per l'automezzo, fatte salve eventuali disposizioni dell'Amministrazione comunale per motivate situazioni, per il quale potranno essere emanate specifiche norme sull'utilizzo, la disposizione e la tipologia dei mezzi utilizzabili.
3. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato un passaggio di almeno cinquanta centimetri. Il Comune potrà concedere l'allestimento in continuità di due posteggi appartenenti allo stesso titolare qualora non sussistano motivi di intralcio.
4. Al fine di determinare la superficie da riservare ai singoli posteggi, va tenuto conto della larghezza della strada e dell'esistenza di ostacoli permanenti nonché delle esigenze di transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.
5. La lunghezza frontale del banco possibilmente non inferiore ai 6 metri (fatte salve eventuali situazioni preesistenti), non deve superare quella indicata in concessione, salvo deroghe da parte dell'Amministrazione per determinate merceologie, e per le unità mobili attrezzate; analogamente dicasi per la profondità che deve essere tale da mantenere l'allineamento dei banchi, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

6. Con il presente regolamento, agli allegati 6 e 7, viene indicata la precisa localizzazione ed estensione delle aree e dei posteggi determinati ai sensi del successivo art. 32.

ART. 21 – ESPOSIZIONE DEI PREZZI

1. Si applica quanto previsto dall'articolo 21 della legge provinciale.
2. La mancata esposizione dei prezzi di vendita è sanzionata ai sensi dell'art. 58, comma 1, della legge.

ART. 22 – ALLESTIMENTI DEI BANCHI

1. L'Operatore deve essere munito, per l'esposizione della merce, di idonea ed adeguata attrezzatura, che dovrà essere mantenuta pulita nonché possedere i requisiti igienico sanitari, ed eventualmente previsti dal Regolamento comunale di igiene-sanità, di polizia urbana, pubblica sicurezza o da dichiarazioni emanate dall'autorità comunale.
2. Non sono ammessi al mercato operatori la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro.
3. Gli operatori debbono allestire il banco con ordine, senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo con carte, cartoni o altro materiale.
4. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo.
5. È vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione ed ingombrare i varchi e le corsie di passaggio. Durante l'allestimento e lo sgombero dei posteggi i titolari di concessione non devono intralciare il passaggio dei veicoli e degli altri operatori.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada e del regolamento del canone per le aree e spazi mercatali, per l'occupazione di suolo abusiva o difforme da quella concessa, per le violazioni delle norme di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 23 – SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO

1. Prima di lasciare il loro posto, i concessionari debbono provvedere ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in concessione ed al deposito dei rifiuti del posteggio negli appositi contenitori o negli spazi indicate con le modalità indicate dal Comune. Per accurata pulizia si intende anche quella da effettuarsi per eventuali perdite sul suolo di liquidi oleosi od altro; sulle pavimentazioni pregiate tipo porfido, e materiali similari, è fatto obbligo di posizionare sotto l'automezzo un telo pari alla superficie occupata in materiale impermeabile idoneo a salvaguardare la pavimentazione dall'eventuale perdita di liquidi da parte dell'automezzo. Gli assegnatari di posteggio per la vendita di dolciumi o prodotti alimentari devono proteggere con idonea protezione impermeabile l'intera area data in concessione.
2. I rifiuti dovranno essere conferiti con le modalità previste da eventuali regolamenti comunali/comunità sullo smaltimento degli stessi (raccolta differenziata).
3. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal codice della strada per l'imbrattamento o il danneggiamento della sede stradale, per le violazioni di questo articolo è prevista una sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 24 – VIABILITA'

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione e sosta ad ogni sorta di veicolo a motore nelle strade o aree riservate al mercato. Tale divieto è, di volta in volta, indicato con opportuna segnaletica a cura del Comune ed attuato mediante anche sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in materia di sicurezza e circolazione stradale.
2. Il divieto di cui sopra non riguarda il transito e la sosta dei mezzi di soccorso e di emergenza, nonché quelli in uso al personale preposto al funzionamento del mercato.

ART. 25 – TENDE DI COPERTURA DEL POSTEGGIO

1. La superficie della tenda di copertura del posteggio può eccedere l'area concessa per lo stesso a condizione che questo consenta il regolare allestimento dei posteggi vicini.
2. Le estremità delle tende dovranno avere altezza minima dal suolo di almeno metri 2.20 e dovrà comunque essere garantito, in caso di necessità, il transito dei veicoli di emergenza e degli altri mezzi autorizzati, ritirando o alzando le stesse. Le tende non dovranno ostacolare il passaggio pedonale o impedire la visuale degli altri posteggi.
3. Non è ammesso appendere alla tenda nella parte sporgente dal banco merce o altri oggetti.
4. Per la violazione delle norme di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 26 – DIVIETI

1. È vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:
 - a) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
 - b) adottare comportamenti scorretti, incivili e comunque tali da arrecare pregiudizio o disturbo al regolare svolgimento delle attività mercatali;
 - c) fare uso di radio, giradischi od altri strumenti sonori senza cuffie ad eccezione dei rivenditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD e DVD, limitatamente al tempo di prova di ascolto e con volume moderato e tale da non arrecare disturbo;
 - d) tenere cani od altri animali fatto salvo quanto eventualmente disposto dal regolamento per la detenzione e circolazione di animali;
 - e) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
 - f) provocare emissioni gassose oltre i limiti di cui al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e successive modificazioni ed integrazioni;
 - g) utilizzare generatori elettrici non silenziati.
2. È vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m. (superiore a litri 0,200).
3. È vietata la somministrazione su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La somministrazione potrà essere autorizzata con le modalità previste dalla normativa di settore in occasione di manifestazioni tradizionali.
4. È vietato, sulle aree pubbliche, vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme in materia di somministrazione o vendita di alcolici, per la vendita di armi, esplosivi ed oggetti preziosi, per le altre violazioni di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 27 – VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI

1. È fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 28 – CANONE MERCATALE

1. Per quanto concerne il canone mercatale si deve fare riferimento al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 2 del 18.02.2021 e ss.mm. e ii.
2. Il pagamento del canone mercatale deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno, con le modalità previste dall'art. 74 comma 3 del Regolamento di cui al comma precedente.

ART. 29 – RESPONSABILITA'

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari ed ai frequentatori dell'area di mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi.
2. Gli operatori sono altresì responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

ART. 30 – SORVEGLIANZA ED ELENCHI

1. Di norma la sorveglianza del mercato viene espletata da personale alle dirette dipendenze del Comune, ma può essere affidata, con specifico incarico, anche a personale esterno qualificato.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è disimpegnata dai competenti servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari oltre che eventualmente dal personale esterno di cui al comma 1. ed in genere dagli organi di polizia giudiziaria nei limiti delle rispettive competenze.

ART. 31 – COMMERCIO ITINERANTE

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 16 del regolamento di esecuzione i titolari dell'autorizzazione /SCIA di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b) della Legge e gli agricoltori che esercitino la vendita dei propri prodotti, in forma itinerante, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci appoggiati al suolo. Un punto non può comunque essere occupato per più di una volta nella stessa giornata e lo spostamento inferiore ai 500 mt. È da considerarsi come sosta nello stesso punto ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del regolamento di esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge, in presenza di motivate ragioni che comunque dovranno fare riferimento all'interesse pubblico, può essere vietato l'esercizio del commercio itinerante per esigenze igienico-sanitarie o di polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale. Sono comunque fatti salvi i divieti previsti dagli articoli 7 e 27 del presente regolamento.
3. Nell'ambito dell'area mercatale e nelle immediate vicinanze a una distanza inferiore a mt. 300 è vietato l'esercizio del commercio itinerante negli orari di svolgimento del mercato medesimo.
4. È vietato l'esercizio in forma itinerante su aree private che non siano in disponibilità del Comune, è ammessa unicamente la vendita a domicilio del consumatore nel rispetto del D.Lgs. 59/2010 e D. Lgs. 114/1998. Non sono pertanto ammesse esposizioni di merce su veicoli o predisposizione di banchi di vendita, fatta salva la possibilità di richiedere permessi temporanei di vendita in occasione di manifestazioni.
5. Per la violazione dei limiti di sosta di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previsti dall'art. 16 del regolamento di esecuzione. In caso di sosta nello stesso punto per oltre due ore si applicano inoltre le sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate dall'art. 53, comma 1, della legge provinciale.
6. Per l'esercizio del commercio in forma itinerante in zone vietate, ai sensi del comma 2, è prevista la sanzione da € 100,00 a € 1.000,00.

ART. 32 – POSTEGGI ISOLATI

1. L'istituzione di nuovi posteggi isolati a frequenza periodica, anche giornaliera, è disposta in relazione all'esigenza di rendere un servizio al consumatore residente o al movimento turistico di passaggio in località o zone prive o carenti di analogo servizio.
2. Come disposto dal punto 2 dell'allegato 1 alla delibera provinciale la durata della concessione per i posteggi isolati è fissato in anni 12 salvo diverso accordo per una durata inferiore sottoscritto dal

concessionario del posteggio medesimo in relazione a minori esigenze di ammortamento degli investimenti effettuati.

3. L'assegnazione dei posteggi osserva le medesime disposizioni dell'assegnazione dei posteggi nei mercati periodici.

ART. 33 – SOPPRESSIONE DEI MERCATI

1. La soppressione dei mercati esistenti o di parte dei posteggi è consentita, previa adozione di un motivato provvedimento dall'organo competente, nei seguenti casi:
 - a) Mancanza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
 - b) Revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio disposta ai sensi dell'art. 18 del regolamento della legge e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.

ART. 34 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla L.P. 17 ottobre 2010, n.17, al D.P.G.P. 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg. (regolamento di esecuzione della l.p. 17/2010) ed agli indirizzi provinciali di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881dd. 06.09.2013 e s.m.i..

ART. 35 – SANZIONI

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche e comunque tutti coloro autorizzati ad operare sulle stesse devono attenersi alle norme disciplinanti l'attività commerciale e specificamente il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché alle disposizioni del Presente Regolamento, ai Regolamenti comunali di igiene-sanità e polizia urbana ed infine alle direttive impartite dall'Autorità comunale.
2. Gli incaricati di cui all'articolo 31 e gli organi di vigilanza che intervengono a vario titolo perseguiranno i trasgressori ai sensi dell'articolo 20 della Legge ed articolo 24 del Regolamento di esecuzione della stessa, fatti salvi i provvedimenti per contravvenzioni a leggi e regolamenti disposti per reati specifici.
3. Lo spuntista che non ha ottenuto l'assegnazione di posteggio e occupata abusivamente un'area all'interno del mercato soggiace alle sanzioni previste dall'articolo 20 del codice della strada, sarà allontanato dal mercato e verrà negata la partecipazione alla graduatoria di cui all'articolo 11 del presente regolamento per anni uno.
4. In caso di occupazione non autorizzata di spazi all'interno dei mercati da parte di operatori iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 11 del presente Regolamento e all'articolo 16, comma 4, della legge, oltre alle sanzioni previste dagli articoli 53 e 58 della legge, al trasgressore viene depennato il punteggio acquisito in graduatoria.
5. Per il mancato rispetto degli orari di vendita, allestimento e sgombero adottati dal Comune ai sensi degli articoli 18 e 19 si applica la sanzione da € 50,00 a € 300,00.
6. Per il mancato o parziale pagamento del canone mercatale qualora non si provveda a regolarizzare la posizione nei termini indicati dal Comune, verrà adottato il provvedimento di sospensione della concessione fino ad avvenuta regolarizzazione, per un massimo di mesi sei. Qualora, trascorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione, non sia avvenuta la regolarizzazione, si procede alla revoca della concessione ed alla sua riassegnazione ai sensi dell'art. 11 comma 11. Se si tratta di mercato saltuario

la concessione è sospesa fino ad avvenuta regolarizzazione, per un periodo massimo che termina con l'edizione del mercato successiva alla verifica del debito. Al termine di detto periodo, in caso di mancata regolarizzazione, si provvede alla revoca della concessione ed alla sua riassegnazione ai sensi dell'art. 11 comma 11.

7. Per le altre violazioni dal presente regolamento, non espressamente previste da leggi specifiche o dalla normativa provinciale e che non siano già indicate nei singoli articoli, si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Allegato 1 al Regolamento: MERCATI DI SERVIZIO

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Ubicazione: | Piazza san Rocco |
| Durata: | annuale |
| Frequenza: | settimanale |
| Giorno di svolgimento: | giovedì |
| Numero totale posteggi: 5 | |
| <i>di cui:</i> | |
| Alimentari | 2 |
| Non alimentari | 2 |
| Misti | - |
| Posteggi di servizio | 1 (cibi cotti) |
| Produttori agricoli | - |
| Artigiani | - |
| Operazioni di spunta: | |
| Orario | 7.30 – 8.00 |
| Allestimento: | |
| Ora di inizio – termine | 7.00 – 8.00 |
| Orario del mercato: | |
| Ora di inizio | 8.00 |
| Ora di termine | 13.00 |
| Termine di sgombero dell'area: | 14.00 |

Allegato 2 al Regolamento: MERCATI SPECIALIZZATI

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Ubicazione: | |
| Durata: | |
| Frequenza: | |
| Giorno di svolgimento: | |
| | |
| Numero totale posteggi: | |
| di cui: | |
| Tipologia | Numero |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Operazioni di spunta: | |
| Ora di inizio | |
| | |
| Allestimento: | |
| Ora di inizio – termine | |
| | |
| Orario del mercato: | |
| Ora di inizio | |
| Ora di termine | |
| | |
| Termine di sgombero dell'area: | |

Allegato 3 al Regolamento: MERCATI SALTUARI (FIERE)

Mercato 1

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione: | Fiera di San Giorgio |
| Ubicazione: | Centro storico (vedi planimetria) |
| Frequenza: | annuale |
| Data di svolgimento: | 23 aprile |
| Numero totale posteggi: | |
| di cui: | |
| Alimentari | 3 |
| Non alimentari | 15 |
| Misti | - |
| Posteggi di servizio | 1 (cibi cotti) |
| Produttori agricoli | - |
| Altre categorie | - |
| Operazioni di spunta: | |
| Ora di inizio | 7.00 |
| Ora di termine | 8.00 |
| Allestimento: | |
| ora di inizio – termine | 6,30 – 7,00 |
| Orario del mercato: | |
| Ora di inizio | 8.00 |
| Ora di termine | 17.00 |
| Termine di sgombero dell'area: | 18.00 |

Mercato 2

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione: | Fiera di Settembre |
| Ubicazione: | Centro storico (vedi planimetria) |
| Frequenza: | annuale |
| Data di svolgimento: | 25 settembre |
| Numero totale posteggi: | |
| di cui: | |
| Alimentari | 3 |
| Non alimentari | 15 |
| Misti | - |
| Posteggi di servizio | 1 (cibi cotti) |
| Produttori agricoli | - |
| Altre categorie | - |
| Operazioni di spunta: | |
| Ora di inizio | 7.00 |
| Ora di termine | 8.00 |
| Allestimento: | |
| ora di inizio – termine | 6,30 – 7,00 |
| Orario del mercato: | |
| Ora di inizio | 8.00 |
| Ora di termine | 17.00 |
| Termine di sgombero dell'area: | 18.00 |

Mercato 3

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione: | Fiera di Santa Caterina |
| Ubicazione: | Centro storico (vedi planimetria) |
| Frequenza: | annuale |
| Data di svolgimento: | 25 novembre |
| Numero totale posteggi: | |
| di cui: | |
| Alimentari | 3 |
| Non alimentari | 15 |
| Misti | - |
| Posteggi di servizio | 1 (cibi cotti) |
| Produttori agricoli | - |
| Altre categorie | - |
| Operazioni di spunta: | |
| Ora di inizio | 7.00 |
| Ora di termine | 8.00 |
| Allestimento: | |
| ora di inizio – termine | 6,30 – 7,00 |
| Orario del mercato: | |
| Ora di inizio | 8.00 |
| Ora di termine | 17.00 |
| Termine di sgombero dell'area: | 18.00 |

Allegato 4 al Regolamento: MERCATI TEMPORANEI

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ricorrenza: | |
| Ubicazione: | |
| Data/e di svolgimento: | |
| Numero totale posteggi: | |
| di cui: | |
| Alimentari | |
| Non alimentari | |
| Misti | |
| Posteggio di servizio | |
| Produttori agricoli | |
| Altre categorie | |
| Operazioni di spunta: | |
| Ora di inizio | |
| Ora di termine | |
| Allestimento: | |
| ora di inizio - termine | |
| Orario del mercato: | |
| Ora di inizio | |
| Ora di termine | |
| Termine di sgombero dell'area: | |


Allegato 5 al Regolamento: POSTEGGI ISOLATI

| Posteggio | P1 | P2 | P3 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ubicazione: | | | |
| Giorno di svolgimento: | | | |
| Tipologia di posteggio: | | | |
| Orario svolgim. (inizio-fine): | | | |
| Ora termine per sgombero: | | | |

| Posteggio | P4 | P5 | P6 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ubicazione: | | | |
| Giorno di svolgimento: | | | |
| Tipologia di posteggio: | | | |
| Orario svolgim. (inizio-fine): | | | |
| Ora termine per sgombero: | | | |

Allegato 6 al Regolamento: PLANIMETRIA DELL' AREA DI MERCATO DI SERVIZIO

| Nr. Posto | Luogo | Dimensioni |
|------------------|--|-------------------|
| 1 | Piazza San Rocco | 10x5 |
| 2 | Piazza San Rocco Posteggio di servizio – art. 7 c. 3 | 10x5 |
| 3 | Piazza San Rocco | 10x5 |
| 4 | Piazza San Rocco | 10x5 |
| 5 | Piazza San Rocco | 10x5 |



Allegato 7 al Regolamento: PLANIMETRIA DELL' AREA DEI MERCATI SALTUARI

| Nr. Posto | Luogo | Dimensioni | Nr. Posto | Luogo | Dimensioni |
|------------------|--|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | Via Alfonso La Marmora | 10x5 | 10 | Via Alfonso La Marmora | 10x5 |
| 2 | Via Alfonso La Marmora | 10x5 | 11 | Via Alfonso La Marmora | 10x5 |
| 3 | Via Alfonso La Marmora | 10x5 | 12 | Via Alfonso La Marmora | 10x5 |
| 4 | Via Alfonso La Marmora | 10x5 | 13 | Via Alfonso La Marmora | 10x5 |
| 5 | Via Alfonso La Marmora | 10x5 | 14 | Via Alfonso La Marmora | 10x5 |
| 6 | Via Alfonso La Marmora | 10x5 | 15 | Via Alfonso La Marmora | 10x5 |
| 7 | Via Alfonso La Marmora | 10x5 | 16 | Via Alfonso La Marmora | 10x5 |
| 8 | Via Alfonso La Marmora | 10x5 | 17 | Via Alfonso La Marmora | 10x5 |
| 9 | Via Alfonso La Marmora | 10x5 | 18 | Via Alfonso La Marmora | 20x2,5 |
| A | Via Roma Posteggio di servizio – art. 7 c. 3 | 10x5 | | | |

